



Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

Copia

Deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE

N.19 DEL16.03.2021	OGGETTO: Procedimenti promossi innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme avverso sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (RGC nnrr. 131/2021; 114/2021; 96/2021; 115/2021; 112/21; 277/2021; 238/2021; 342/2021; 278/2021; 377/2021). Incarico legale per la difesa tecnica.
-----------------------	--

L'anno Duemilaventuno il giorno sedici (16) del mese di Marzo alle ore 16,05 nella sala Consiliare del Comune suddetto all'uopo individuata, con decreto sindacale n.04/2020, la Giunta Comunale, appositamente convocata dal Sindaco, si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
ALBI Antonio	Sindaco	X	
CARDAMONE Francesco	Vice Sindaco	X	
GRANDINETTI Walter	Assessore	X	
VACCARO Patrizia	Assessore	X	
VITELLINO Rosa	Assessore	DIMISSIONARIO	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000) il **Segretario Comunale D.ssa Rosetta Cefalà**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESIEDE IL SINDACO ING. ANTONIO ALBI, il quale constatato che gli intervenuti **nelle modalità di videoconferenza** sono in numero legale, **dichiara** aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Ai fini della legalità della seduta, il Segretario Comunale attesta che:

Il Sindaco Ing. Antonio Albi, il Vice-Sindaco Cardamone Francesco e l'Assessore Grandinetti Walter sopra generalizzati, ed il Segretario Comunale dalla sala consiliare del Comune di Nocera Terinese, muniti dei dispositivi individuali di protezione e disposti assicurando la distanza minima interpersonale stabilita con i provvedimenti governativi emanati in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19 ;

L'Ass.re Vaccaro Patrizia dalla propria abitazione ove risiede, è collegata contemporaneamente in videochiamata, **mediante la piattaforma "GOOGLE MEET"**;

tutti i presenti sono stati identificati con certezza;

tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione.

Il collegamento si chiude alle ore 16,25

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- sono stati notificati all'Ente i ricorsi avverso sanzioni amministrative per violazione del codice della strada proposti innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme, iscritti al RGC nnrr. 131/2021; 114/2021; 96/2021; 115/2021; 112/21; 277/2021; 238/2021; 342/2021; 278/2021; 377/2021, con udienze prossime.

Considerato che:

- è necessario costituirsi in giudizio per sostenere l'infondatezza delle ragioni dei ricorrenti e la legittimità degli atti impugnati.

Preso atto che, dunque, è necessario procedere alla nomina di un legale di fiducia che possa assicurare adeguata difesa tecnica in favore del Comune, al fine di tutelarne le ragioni.

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore, legale rappresentante dell'Ente, a costituire l'Ente nel predetto procedimento;

Accertato che all'interno della struttura non è istituito un ufficio legale, per cui necessita affidare a professionista esterno l'incarico per la difesa dell'Ente;

Ravvisata la necessità, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa tecnica dell'ente nel predetto procedimento, all'avvocato Simona VACCARO, del Foro di Cosenza, professionista che si è resa immediatamente disponibile, concordando in euro 1.700,00, oltre CNA come per legge, il compenso professionale per la difesa in tutti i procedimenti indicati;

Atteso che le vigenti norme del TUEL - D.lgs. 267/2000 - consentono di perseguire gli indirizzi programmatici anche attraverso il conferimento di un incarico esterno ad alto contenuto di professionalità, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'amministrazione;

Tenuto conto che tali conferimenti presuppongono, da una parte, il possesso di una elevata specifica professionalità e, dall'altra, l'esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi politici, per cui la scelta dei singoli professionisti può essere rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 50 del TUEL D.lgs. N°267/2000;

Letta e Richiamata la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto *"linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, l. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza"*, ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle citate disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

Atteso che, in conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o gli

appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione e che già il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, ha sostenuto che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all'applicazione dell'obbligo di gara, previsto per i servizi legali;

Richiamata, inoltre, la circolare numero 1 del 19 gennaio 2017 dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, ove viene precisato che l'ordinamento non ha posto obblighi circa la necessità di espletare una preventiva procedura di gara per l'affidamento di un incarico di difesa in giudizio, in virtù della natura fiduciaria caratterizzante in maniera imprescindibile il rapporto tra cliente e avvocato;

Atteso che tale interpretazione viene suffragata dall'analisi della fonte comunitaria che il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) recepisce, ossia la Direttiva 2014/24/Ue, la quale chiarisce, in maniera inequivocabile, l'esclusione "*dall'ambito di applicazione della presente direttiva*", oltre che dei servizi prestati da notai e quelli connessi all'esercizio di pubblici poteri, quelli che "*comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari*";

Richiamata la sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, ove precisato che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

Tenuto conto, inoltre, che:

- tale attività ha il carattere della temporaneità;
- alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, nel caso in cui l'incarico di patrocinio legale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio dell'amministrazione interessata, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

Atteso che :

- tale orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che si sia al cospetto di attività riconducibili nel concetto di "*servizi legali*" soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca;
- invece, qualora l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;
- pertanto, il conferimento dell'incarico fiduciario di patrocinio legale, rimane sottoposto solo a talune condizioni, quali il preventivo impegno contabile da parte dell'ente, la

forma scritta dell'accordo e la dimostrazione circa l'impossibilità da parte del personale interno di assolvere all'incarico;

Vista la sentenza del 6 giugno 2019, resa nella causa C-264/18 dalla Corte di Giustizia Europea che si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero foro si configura come un rapporto "*intuitu personae*", caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

Rilevato che, in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;
- sussiste l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;
- la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

Visto il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa, gli adempimenti consequenziali, tra i quali l'adozione della determinazione di impegno di spesa di Euro 1.700,00, oltre CNA come per legge;

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa- Servizio Contenzioso gli adempimenti consequenziali, tra i quali l'adozione della determinazione di impegno di spesa di Euro 1.700,00, oltre CNA come per legge;

Visti:

1. la deliberazione della G.C. n. 140 del 26.11.2020 con la quale è stato confermato il Piano della Performance e PEG approvati in via provvisoria con deliberazioni di G.C. n. 92/2020 e 104/2020;
2. la deliberazione di C.C. n. 16 del 4.11.2020 con il quale è stato approvato il DUP 2020/2022;
3. la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del 4.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario pluriennale 2020/2022;
4. il PTPCT 2020/2022 approvato con delibera di G.C. n. 16 del 31.01.2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Visto il Codice di Comportamento approvato con delibera di G.C. n. 154/2020;

Visto il D.M. 13.12.2020 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione

2021/2023 è stato rinviato al 31.03.2021;

Visto il rendiconto di bilancio di previsione 2021/2023;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di costituire il Comune di Nocera Terinese nei procedimenti indicati in premessa e di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato ed a conferire apposita procura speciale alle liti relativamente ai detti giudizi.

2. Di affidare, allo scopo, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio nei procedimenti indicati in premessa all'Avv. Simona VACCARO, del Foro di Cosenza, conferendo allo stesso il mandato di difendere e rappresentare l'Amministrazione Comunale di Nocera Terinese in tali giudizi, con tutte le facoltà di legge.

3. Di riservare a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa, gli atti gestionali conseguenti, tra cui il successivo impegno di spesa di € 1.768,00 (di cui € 1.700,00 per imponibile ed € 68,00 per CNA).

4. Di trasmettere al legale di cui sopra, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione.

5. Di disporre la pubblicazione del contenuto della presente sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottocategoria di 1° livello "Consulenti e collaboratori", ai sensi del D.Lgs.N.33/2013.

6. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari.

7. Di dichiarare la presente deliberazione con separate votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/8/2000n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Proposta di deliberazione per:

X

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Procedimenti promossi innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme avverso sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (RGC nnrr. 131/2021; 114/2021; 96/2021; 115/2021; 112/21; 277/2021; 238/2021; 342/2021; 278/2021; 377/2021). Incarico legale per la difesa tecnica.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 16.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni Eugenio Macchione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 16.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco CARDAMONE

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Ing. Antonio Albi

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese lì 16.03.2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico (art. 32, c 1, della Legge n. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs. 267/2000);
- che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data _16.03.2021_ prot. n. _1900_;
- che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _16.03.2021_;

x

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n° 267/2000.

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.n°267/2000).

Nocera Terinese, lì 16.03.2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì 16.03.2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà